

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 949-B)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(SPADOLINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

(V. Stampato n. 949)

*approvato dalla 4ª Commissione permanente (Difesa) del Senato della  
Repubblica nella seduta del 26 febbraio 1986*

(V. Stampato Camera n. 3542)

*modificato dalla VII Commissione permanente (Difesa)  
della Camera dei deputati nella seduta del 12 giugno 1986*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 17 giugno 1986*

---

Modifiche alle tabelle 1 e 3 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e all'articolo 23 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, riguardante le funzioni del Corpo di commissariato aeronautico

---

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Art. 1.**

Nella colonna 3 del quadro XVII « Ruolo del servizio di commissariato (ufficiali commissari) » della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, in corrispondenza del grado di capitano, le parole « 4 anni di addetto ad un ente di commissariato di ente territoriale o di grande unità » sono sostituite dalle seguenti: « 4 anni di addetto ad un ente di commissariato di ente territoriale o ad un comando di grande unità o incarico equipollente ».

**Art. 2.**

Nella colonna 3 del quadro XIX « Ruolo del servizio di amministrazione » della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

in corrispondenza del grado di tenente colonnello, le parole « 4 anni di relatore » sono sostituite dalle seguenti: « 4 anni di capo del servizio amministrativo »;

in corrispondenza del grado di capitano, le parole « 2 anni di direttore dei conti » sono sostituite dalle seguenti: « 2 anni di capo gestione del denaro »;

in corrispondenza del grado di tenente, le parole « 2 anni di ufficiale pagatore o di direttore dei conti » sono sostituite dalle seguenti: « 2 anni di cassiere o di capo gestione del denaro ».

**Art. 3.**

Nella colonna 3 del quadro IX « Ruolo commissariato » della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e suc-

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Art. 1.**

1. *Identico.*

**Art. 2.**

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica.*

**Art. 3.**

1. *Identico:*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

cessive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

in corrispondenza del grado di tenente colonnello, le parole « 2 anni quale capo di un ufficio di una direzione di commissariato di Regione aerea o incarico equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore » sono sostituite dalle seguenti: « 2 anni in uno dei seguenti incarichi, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore: capo ufficio di direzione di commissariato o di amministrazione di Regione aerea, capo servizio amministrativo di ente, capo di sezione o di ufficio equiparato di ente dell'organizzazione ministeriale o centrale delle Forze armate o incarico equipollente »;

in corrispondenza del grado di capitano, le parole « 2 anni quale capo ufficio amministrativo di aeroporto o incarico equipollente; superare gli esami » sono sostituite dalle seguenti: « 3 anni in uno dei seguenti incarichi: capo servizio amministrativo di ente o distaccamento, capo gestione del denaro o capo gestione del materiale presso un servizio amministrativo di ente; superare gli esami »;

in corrispondenza del grado di tenente, le parole « 3 anni in un ufficio amministrativo di aeroporto o incarico equipollente » sono sostituite dalle seguenti: « 3 anni presso un servizio amministrativo di ente o di distaccamento, compreso il corso di formazione ».

Art. 4.

Nella colonna 3 del quadro X « Ruolo amministrazione » della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

in corrispondenza del grado di tenente colonnello, sono soppresse le parole « 3 an-

(Segue: Testo presentato dalla Camera dei deputati)

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*.

Art. 4.

1. *Identico*:

a) *identica*;

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ni quale consegnatario di magazzino principale di commissariato o gestore di cassa di una direzione di commissariato od incarico equipollente anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore, ovvero in quello di capitano, se espletato prima dell'entrata in vigore della legge 5 luglio 1952, n. 989 »;

in corrispondenza del grado di capitano, le parole « 3 anni in una direzione di commissariato di Regione aerea o incarico equipollente » sono sostituite dalle seguenti: « 3 anni in una direzione di commissariato o di amministrazione di Regione aerea o incarico equipollente »;

in corrispondenza del grado di tenente, le parole « 4 anni quale gestore di cassa di un ufficio amministrativo di ente senza funzionario delegato » sono sostituite dalle seguenti: « 4 anni quale gestore di cassa di un servizio amministrativo di ente o di distacco »;

in corrispondenza del grado di sottotenente, sono soppresse le parole: « 12 mesi in un ufficio amministrativo di aeroporto ».

## Art. 5.

Le disposizioni del precedente articolo 2 e quelle dei precedenti articoli 3 e 4 hanno effetto rispettivamente dalle date in cui ha applicazione per l'Esercito e per l'Aeronautica il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 1005.

I servizi prestati prima delle suddette date nelle attribuzioni specifiche, come sostituite dai precedenti articoli 2, 3 e 4, mantengono validità ai fini dell'avanzamento.

(Segue: Testo presentato dalla Camera dei deputati)

b) *identica*;

c) *identica*.

**soppressa.**

## Art. 5.

1. *Identico*.

2. *Identico*.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 6.

L'articolo 23 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito in legge dalla legge 25 giugno 1937, n. 1501, è sostituito dal seguente:

« Il Corpo di commissariato aeronautico:

esercita funzioni direttive, ispettive, logistiche, tecniche, amministrative e contabili per i servizi del contante, del vettovagliamento, del vestiario ed equipaggiamento, del casermaggio nonché degli altri materiali ordinari;

svolge attività di studio, ricerca e sviluppo tecnico nei settori di specifico interesse ed assolve funzioni in materia giuridica, economica e finanziaria;

ricopre incarichi previsti dagli ordinamenti ».

(Segue: Testo presentato dalla Camera dei deputati)

Art. 6.

1. *Identico.*